

Bruxelles, 3 maggio 2024  
(OR. en, bg, de)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0400(COD)

---

---

8954/24  
ADD 1 REV 2

CODEC 1111  
SOC 283  
ANTIDISCRIM 59  
GENDER 65  
JAI 635  
FREMP 195

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

---

#### Dichiarazione della Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria ribadisce il suo impegno a garantire la parità e a lottare contro la discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione europea. Sostiene pertanto l'istituzione e attuazione di un solido quadro giuridico per l'applicazione del principio della parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, in particolare degli obiettivi della *direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE*. Stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità migliorerà l'efficacia di questi ultimi, garantirà la loro indipendenza e offrirà una protezione tempestiva ed efficace alle vittime di discriminazione.

Nel contempo, tuttavia, durante i negoziati sulla proposta di direttiva sono state apportate al testo alcune modifiche inaccettabili per la Repubblica di Bulgaria.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) promuove concetti giuridici connessi alla nozione di genere che sono incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica di Bulgaria.

Nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che il termine "sesso" utilizzato nella Costituzione dovrebbe essere considerato nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

Pertanto, in linea con le suddette sentenze della Corte costituzionale, la Repubblica di Bulgaria dichiara di non poter accettare né il concetto di genere né l'approccio di genere presenti nella Convenzione del Consiglio d'Europa o in altri documenti che intendano operare una distinzione tra il "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e il "genere" come costruito sociale. Pertanto, la Repubblica di Bulgaria non può accettare l'estensione della definizione di "vittima", all'articolo 6 e al considerando 23, con un elenco indicativo di caratteristiche comprendenti il genere: genere, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali.

Per tali motivi, la Repubblica di Bulgaria non sostiene il testo della *direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE*.

### **Dichiarazione della Germania**

Concordiamo con l'orientamento generale relativo alla direttiva sulla base della seguente interpretazione:

1. Ci compiacciamo che, durante i negoziati in sede di gruppo del Consiglio, la Commissione abbia assicurato che sarà possibile attuare l'articolo 8 anche ricorrendo esclusivamente a una procedura di conciliazione alla quale il convenuto è tenuto a partecipare. A tal fine, su richiesta di una persona che denuncia una discriminazione, l'organismo per la parità esamina il caso e decide al riguardo sulla base delle informazioni fornitegli, tenendo conto dell'inversione dell'onere della prova. La Germania interpreta l'articolo 8 nel senso che le richieste di informazioni non sono eseguite mediante misure coercitive, bensì ricordando al convenuto l'inversione dell'onere della prova.
2. Ci compiacciamo inoltre del fatto che la Germania possa vietare agli organismi per la parità di pubblicare dati relativi a persone o imprese nell'ambito delle sintesi di cui all'articolo 9.
3. In occasione della riunione del gruppo del Consiglio, la Commissione ha altresì assicurato che sarà possibile attuare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), in modo tale che le cosiddette "competent entities", vale a dire le associazioni antidiscriminazione riconosciute in Germania, abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto di terzi e quindi di fornire assistenza legale alle persone vittime di discriminazione. Ciò garantisce alle vittime di discriminazione un'efficace assistenza legale.

### **Dichiarazione dell'Ungheria**

L'Ungheria crede nella difesa dei valori di una società coesa, pacifica e democratica, basata sull'uguaglianza di tutti gli individui senza alcun tipo di discriminazione. Ciò è garantito dalla Legge fondamentale e dalla legge ungherese sulla parità di trattamento, che prevede una tutela giuridica orizzontale e completa in materia di non discriminazione.

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla Legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" come riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" come riferimento alla garanzia di pari possibilità e opportunità per donne e uomini nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE.

### **Dichiarazione dell'Austria**

L'Austria sostiene pienamente gli obiettivi delle direttive proposte di rafforzare la protezione contro la discriminazione e migliorare l'assistenza alle vittime di discriminazione.

L'Austria sottolinea che le direttive proposte stabiliscono norme minime per gli organismi per la parità.

L'Austria dispone già di un sistema di migliori pratiche ben funzionante nel settore della parità di trattamento e della lotta contro la discriminazione, la cui validità è comprovata da decenni. Al fine di preservare strutture nazionali efficaci e ben consolidate è opportuno prevedere flessibilità nell'attuazione delle direttive. Istituzioni e meccanismi efficienti devono continuare a esistere nell'ambito di questo nuovo quadro.